

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2023, n. 171

Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782.

OGGETTO: Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità, di concerto con il Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche;

VISTA l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite, che individua 17 Obiettivi (*Sustainable Development Goals – SDGs*), articolati in 169 target che si devono raggiungere entro il 2030 al fine di trasformare l'attuale modello di sviluppo mondiale, da considerare come punto di riferimento per la programmazione unitaria 2021-2027;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2016) 739 final dal titolo "*Prossimi passi per un futuro sostenibile in Europa – l'azione Europea per la sostenibilità*" del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia che l'UE è pienamente impegnata nell'attuazione dell'agenda 2030 e dei suoi

obiettivi per lo sviluppo sostenibile, insieme ai suoi Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2019) 22 final dal titolo “*Verso un’Europa sostenibile entro il 2030*” del 30 gennaio 2019;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “*Il Green Deal europeo*” COM (2019) 640 final, dell’11 dicembre 2019, con la quale viene riformulato, su nuove basi, l’impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente attraverso una nuova strategia di crescita, mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas ad effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final dal titolo “*Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021*” del 17 settembre 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (Normativa europea sul clima);

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*” e successive modifiche, con il quale sono state razionalizzate e semplificate le procedure autorizzative in materia di fonti energetiche rinnovabili (di seguito FER);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 27-bis che disciplina la procedura per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (d’ora in avanti anche PAUR) concernente istanze soggette a Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente: *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017 *“Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”* che costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione con quanto previsto dall’articolo 34 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il quadro strategico e di indirizzo regionale per la politica di sviluppo e coesione del periodo di programmazione 2021-2027 della Regione Lazio e, in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018, n. 656 di approvazione del *“Documento Strategico di programmazione 2018 – Anni 2018-2023”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 385, recante: *“Avvio delle attività di partenariato per la Programmazione unitaria 2021-2027 e istituzione del Tavolo di Partenariato”* e la successiva Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2020, n.521 di integrazione della composizione del Tavolo di partenariato;
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante: *“Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”*;
- la direttiva del Presidente R00001 del 19 febbraio 2021, avente ad oggetto l’istituzione della *“Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027”*, successivamente modificata dalla Direttiva del Presidente R00002 del 16 marzo 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 170, con la quale è stata approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) *“Lazio, regione partecipata e sostenibile”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2023, n. 77 recante: *“Programma di governo per la XII legislatura. Approvazione del Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2023-2028”*;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC), predisposto dall’Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, in particolare, il PNIEC definisce:

- un percorso di sviluppo sostenibile delle FER, al fine di conseguire al 2030 l’obiettivo di copertura (30%) del consumo finale lordo da fonti rinnovabili, prevedendo l’implementazione di una

serie di misure atte a favorire tale crescita verso l'obiettivo nazionale di 33 Mtep (cioè, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), all'orizzonte temporale dato;

- le aspettative di crescita della generazione elettrica da FER, che stando al target dichiarato di 187 TWh (cioè, Terawattora) nel 2030 si basano soprattutto sul contributo incrementale del fotovoltaico, con una prospettiva di triplicazione della generazione rispetto allo stato attuale, nonché dell'eolico, con un obiettivo di raddoppio, mentre per le altre fonti energetiche rinnovabili si prevede una crescita più contenuta della potenza aggiuntiva geotermica e idroelettrica unitamente ad una leggera flessione delle bioenergie;
- gli obiettivi nazionali di sviluppo delle FER elettriche, che saranno perseguiti definendo un quadro regolatorio nazionale che stabilisca criteri da condividersi con le Regioni, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, dell'ambiente e dei corpi idrici;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *Milestone* e *Target* previsti per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*, e, in particolare, l'articolo 20 che disciplina la procedura per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

ATTESO che al comma 1 dell'articolo 20 del succitato decreto legislativo n. 199 del 2021 si demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della Cultura,

e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che i commi 3 e 5 del medesimo articolo 20 del d.lgs. 199/2021, come di seguito riportati, stabiliscono tra i principi generali per l'individuazione delle aree idonee, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030:

“3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.”;

PRESO ATTO che il comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 individua le aree considerate idonee nelle more dell'individuazione da parte dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo 20;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTI, in particolare, l'articolo 47 del succitato d.l. 13/2023 recante *“Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”* che, tra l'altro, ha apportato modifiche al

succitato articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nonché l'articolo 22-bis che ha previsto *“Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici”*;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*) e successive modifiche e, in particolare l'articolo 1, comma 1 ai sensi del quale *“Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 595: *“Adozione della proposta di aggiornamento del Piano Energetico Regionale (PER Lazio) e del relativo Rapporto Preliminare - Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2022, n. 1040, recante: *“Proposta di deliberazione consiliare concernente: Art. 12 L.R. 38/99. Approvazione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER Lazio)”*.

TENUTO CONTO che nel Piano Energetico Regionale (di seguito anche PER Lazio) di cui alla D.G.R. n. 1040/2022 si prevede un contributo allo sviluppo addizionale di impianti:

- a) FER-fotovoltaico sul territorio regionale pari a circa 5.377 MW da raggiungere alla data del 2030 di cui nella configurazione di fotovoltaico a terra pari a circa 3.200 MW;
- b) FER eolico sul territorio regionale pari a circa 250 MW da raggiungere alla data del 2030 di cui nella configurazione di eolico a terra pari a circa 125 MW;

CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici ed eolici a terra, in qualità di impianti FER con estesa occupazione territoriale, determinano impatti cumulabili sull'ambiente;

CONSIDERATO che l'attuale contributo degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra, anche in considerazione delle procedure autorizzatorie concluse presso la Direzione Ambiente di cui alle note prot. n. 0564841 del 8 giugno 2022 e prot. 434508 del 19 aprile 2023 supera le sopra riportate previsioni al 2030 previste dal PER Lazio nel suo scenario obiettivo, inteso come scenario energetico che la Regione Lazio intende perseguire, realizzato sulla base delle migliori pratiche;

RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;

CONSIDERATO pertanto che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 del PER Lazio dell'intero tessuto economico dovrà avvenire tenendo conto di criteri di priorità tali da non determinare potenziali squilibri tra i diversi territori provinciali al fine di sviluppare le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili su aree e superfici idonee da individuare, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e del PER Lazio ai sensi dell'articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011;

TENUTO CONTO, altresì, che il PER Lazio, nel suo Scenario Obiettivo prevede un forte sviluppo delle piattaforme off-shore eolico, al fine di conseguire gli obiettivi al 2050 per la decarbonizzazione dell'intero tessuto economico del Lazio;

CONSIDERATO che, al fine di tutelare l'applicazione sinergica dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all'articolo 20, comma 5 del summenzionato d.lgs. 199/2021 con i principi dell'efficacia ed efficienza dei procedimenti autorizzatori regionali, risulta necessario garantire una dislocazione equilibrata degli impianti FER sul territorio regionale.;

RITENUTO che ad oggi risulta difficile il mantenimento dell'equilibrio di cui sopra, con particolare riferimento agli impianti FER ad estesa occupazione territoriale, la cui distribuzione sui territori delle province risulta fortemente disomogenea con percentuali di producibilità autorizzata che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici;

CONSIDERATO, al contempo, di dover garantire priorità all'attuazione dei seguenti interventi:

- a) interventi previsti per lo sviluppo delle FER nell'ambito del PNRR e Piano Nazionale Complementare;
- b) interventi per lo sviluppo delle FER nell'ambito della Programmazione unitaria 21-27 di cui alla d.g.r. n. 327 del 2021 e s.m.i;

PRESO ATTO che, da quanto sopra rilevato e nelle more dell'adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019, risulta urgente stabilire, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, criteri volti a garantire l'equilibrata dislocazione degli impianti FER con riferimento alle istanze relative agli impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'adozione dei decreti disciplinati dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019 di stabilire, per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 i seguenti indirizzi e criteri nell'avvio dei procedimenti concernenti impianti FER fotovoltaici a terra ed eolici:

a) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze riferite allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell'ambito dell'attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27;

c) al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione;

RITENUTO di demandare alla struttura regionale competente per il PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 il monitoraggio, di concerto con la struttura regionale competente in materia di energia, sull'effettivo sviluppo delle FER nel rispetto dei criteri indicati nella presente deliberazione, attraverso la redazione con cadenza annuale di un documento informativo contenente la rilevazione e l'aggiornamento dei dati concernenti le procedure autorizzatorie concluse e le relative installazioni;

RITENUTO che, al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa regionale in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, i criteri di cui alla presente deliberazione debbano costituire, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006.

VISTO, inoltre, l'articolo 3.1.1. della legge regionale n. 16 del 2021, come inserito dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 14 recante "*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021*

e modifiche di leggi regionali” che al comma 1, nelle more dell'entrata in vigore del PER e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il "Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 novembre 2021, n.782, recante: “*Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI)*” che ha, tra l'altro, disciplinato i compiti e la composizione del GTI;

VISTO in particolare l'Allegato 1 della d.g.r. 782/2021 summenzionata che ha individuato i componenti del GTI;

CONSIDERATO necessario favorire l'azione di coordinamento tecnico e amministrativo finalizzato all'individuazione delle aree e superfici idonee all'installazione delle FER ai sensi del comma 4, dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, tramite un'azione di sensibilizzazione dei territori e delle relative strutture tecniche regionali per individuare un percorso condiviso, anche con il coinvolgimento degli enti locali, e pertanto di affidare il coordinamento del GTI all'Assessore competente in materia di Ambiente e Transizione Energetica, che potrà avvalersi del supporto della segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di energia;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 782 del 2021 relativo ai componenti del GTI, inserendo tra i componenti già elencati, l'Assessorato all'Ambiente, allo Sport, alla Transizione energetica e alla sostenibilità nella persona dell'Assessore Elena Palazzo o di suo delegato, con funzione di coordinamento del suddetto GTI;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di stabilire, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2019, per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 i seguenti indirizzi e criteri nell'avvio dei procedimenti PAUR concernenti impianti fotovoltaici ed eolici a terra-nel territorio regionale:

a) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell'ambito dell'attuazione del PNRR del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27;

c) di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione.

2. di demandare alla struttura regionale competente per il PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 lo il monitoraggio, di concerto con la struttura regionale competente in materia di energia, sull'effettivo sviluppo delle FER nel rispetto dei criteri indicati nella presente delibera, attraverso la redazione con cadenza annuale di un documento informativo contenente la rilevazione e l'aggiornamento dei dati concernenti le procedure autorizzatorie concluse e le relative installazioni ;

3. di stabilire che i criteri di cui al punto 1 costituiscano, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti, rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006.

4. di provvedere alle seguenti modifiche della d.g.r. 782/2021:

a) dopo la lettera g) del deliberato è aggiunta la seguente lettera: “g-bis) di affidare il coordinamento all'Assessore competente in materia di Ambiente e Transizione Energetica, che potrà avvalersi del supporto della segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di energia di cui alla lettera g)”;

b) nella tabella dell'Allegato 1 relativo ai componenti del GTI, è premessa la seguente riga:

Assessorato Ambiente, Sport, Transizione energetica, Sostenibilità Coordinatore del Gruppo	Assessore Elena Palazzo o suo delegato	
---	---	--

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL.